



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02781 DEL DEPUTATO SERRACCHIANI (res. n. 290 del 10 maggio 2024)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con la quale l'onorevole interrogante solleva specifico quesito sulla mancata trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti della relazione ex articolo 79 del decreto legislativo n. 150 del 2022, si rappresenta quanto segue.

Giova premettere che la relazione annuale di cui all'articolo 79 citato ha ad oggetto lo stato di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 71 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e nel Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificate dal medesimo decreto legislativo n. 150.

Inoltre, nel contesto di un intervento che mira all'efficienza del processo penale, è stato ritenuto opportuno prevedere anche un monitoraggio continuo dell'attuazione dell'impatto della riforma, onde valutarne gli effetti in sede amministrativa e legislativa. A tal fine, al secondo comma dell'art. 79 citato si prevede che i dati statistici relativi alle sentenze e ai decreti di condanna a pena pecuniaria, anche sostitutiva, alla riscossione, alla rateizzazione, alla sospensione condizionale e alla conversione, per insolvenza o insolvibilità del condannato, alla estinzione per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'articolo 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla prescrizione ai sensi degli articoli 172 e 173 del codice penale, sono pubblicati periodicamente sul sito del Ministero della

Giustizia e sono trasmessi annualmente al Parlamento, unitamente alla relazione di cui al primo comma.

Infine, l'articolo 97 del decreto legislativo n. 150 del 2022 prevede una specifica disciplina transitoria per tale materia.

In particolare, al primo comma stabilisce che, salvo che risultino più favorevoli al condannato, le disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie, come modificate dal medesimo decreto legislativo, si applicano ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore ovvero a far data dal 31 dicembre 2022.

Quanto ai reati commessi prima della data di entrata in vigore del decreto, ai commi 2 e 3 è stabilito che continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'articolo 660 del codice di procedura penale, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, quantunque abrogate o modificate dal decreto n. 150, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da ogni altra disposizione di legge vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022.

Alla luce del dettato normativo appena illustrato, un monitoraggio effettivo dello stato di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di effettività ed efficienza perseguiti dal decreto legislativo n. 150 del 2022, è apprezzabile solo dopo un lasso di tempo significativo dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, in quanto i dati statistici rilevanti, ai fini della relazione di cui al comma 1 e del monitoraggio di cui al comma 2 dell'articolo 79 citato, sono necessariamente disaggregati con particolare riferimento ai procedimenti penali iscritti per reati commessi a far data dal 1° gennaio 2023, ovvero dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, procedimenti che verosimilmente sono in corso di definizione, attesa l'esiguità della finestra temporale ad oggi e in considerazione dei termini procedurali previsti.

Ad ogni buon conto, questo dicastero, in funzione della relazione in questione, in fase di elaborazione, sta provvedendo ad effettuare rilevazioni periodiche, attraverso la competente Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, aventi ad oggetto i dati riferiti ai provvedimenti in tema di pene pecuniarie e giustizia riparativa emessi

dagli uffici giudiziari giudicanti (decreti penali di condanna, sentenze di non doversi procedere per condotte riparatorie o risarcitorie, sentenze di condanna a pena pecuniaria), nonché ai provvedimenti emessi dalle procure della Repubblica esecutivi della pena pecuniaria o di quella sostitutiva.

Allo stato, sono stati acquisiti, relativamente alle annualità 2021, 2022 e 2023, i dati aggregati di seguito riportati:

Ufficio	Provvedimenti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Tribunale ordinario Sezione Gip	Decreti penali di condanna emessi	94.422	93.729	80.989
	Decreti penali di condanna esecutivi	23.964	25.002	26.080
	Sentenze NDP per condotta riparatoria o risarcitoria	0	0	1.244
		1.087	956	1.023
Giudice di pace	Sentenze NDP per condotta riparatoria o risarcitoria	13.161	11.770	9.151
	Sentenze di condanna a pena pecuniaria			
Procura	Provv. esecuzione pena pecuniaria	31.933	34.734	28.943
	Provv. esecuzione sanzioni sostitutive	1.641	1.473	1.881
		726	720	744
Procura Generale	Provv. Pena pecuniaria	1.570	1.766	3.712
	Provv. Conversione pena pecuniaria			

Sono, invece, in corso di acquisizione i dati disaggregati relativi ai procedimenti penali iscritti per reati commessi a far data dal 1° gennaio 2023.

Sarà cura di questo Dicastero trasmettere la relazione non appena disponibile.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'Interrogazione](#)